



*Consiglio regionale della Calabria*

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELLA**  
**SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA ED**  
**ANNESSE AUDITORIUM IN REGGIO CALABRIA.”**

---

Reggio Calabria, li 30 Luglio 2013

Il Provveditore  
Dn Nicola Lopez

Il RUP  
Geom. G. Caridi



## **SOMMARIO**

1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
2	AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
3	FORMA DELL'APPALTO, AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .....	4
4	ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO .....	5
5	CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO .....	5
6	ACCOLLO ALTRI EDIFICI .....	5
7	OBBLIGHI PRINCIPALI .....	6
8	PERIODO ED ORARIO PER GLI INTERVENTI .....	7
9	PAGAMENTI .....	7
	9.1 REVISIONE PREZZI.....	8
	9.2 PAGAMENTI .....	8
	9.3 FATTURAZIONE .....	8
	9.4 CESSIONE DI CREDITO .....	9
10	SUBENTRO NEI LAVORI DI MANUTENZIONE .....	9
11	AMMANCO O DANNI ARRECATI .....	9
12	PENALI .....	9
13	CONTRATTO.....	10
	13.1 STIPULA DEL CONTRATTO.....	10
	13.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	11
14	RAPPORTI ASSUNTORE – COMMITTENTE.....	11
	14.1 ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE.....	11
	14.2 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'IMPRESA.....	11
	14.3 ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE.....	12
	14.4 GENERALITA' DEGLI OPERAI .....	14
	14.5 FALLIMENTO DELL'ASSUNTORE .....	14
	14.6 INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI ASSUNTORI .....	15
	14.7 SUBAPPALTO.....	15
	14.7.1 RESPONSABILITÀ.....	15
	14.7.2 RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI .....	15
	14.8 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE.....	16
	14.8.1 UFFICIO DIREZIONE LAVORI .....	16
15	NORME DI SICUREZZA.....	16
16	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	17
17	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	19



18	DEPOSITO CAUZIONALE DA PRESTARSI A GARANZIA.....	19
19	OBBLIGO DI RECAPITO LEGALE E TELEFONICO .....	19
20	IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA.....	19
21	CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO.....	20
21.1	CONTROVERSIE .....	20
21.1.1	RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE.....	20
21.1.2	FORO COMPETENTE .....	20
21.2	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	20
21.3	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	21
21.4	RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE .....	22



## 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria del complesso edilizio sede del Consiglio regionale della Calabria, sito in via Cardinale Portanova snc di Reggio Calabria, denominato "Palazzo Campanella", per un periodo di trentasei mesi.

La Stazione Appaltante, con il presente appalto dei lavori di manutenzione, si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- una manutenzione tempestiva e razionale in grado di mantenere i livelli di efficienza del patrimonio e di adeguare e aggiornare lo stato dello stesso;
- mantenere i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione e mantenere in sicurezza ed in efficienza i beni su cui si interviene
- attuare strategie atte a mantenere il più alto livello prestazionale possibile e conservare al meglio il valore del patrimonio nel tempo;
- effettuare una attenta e precisa programmazione della attività e delle risorse;
- garantire un servizio di reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro, che permetta di intervenire in qualsiasi momento, tale da poter affrontare qualsiasi esigenza in tempi brevissimi.

## 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo triennale presunto a base della suddetta gara è di complessivi **Euro 398.493,19** I.V.A. esclusa, di cui **Euro 9.546,86** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **Euro 388.946,33** soggetti a ribasso d'asta e si riferiscono all'intera durata del contratto.

## 3 FORMA DELL'APPALTO, AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 D.Lgs. 163/2006 mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. a del citato D.Lgs. 163/2006, da determinarsi mediante il ribasso da applicarsi sull'elenco dei prezzi unitari dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

E' prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del citato D. Lgs. 163/2006. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Qualora, per valutazione economica delle lavorazioni, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà a concordare i relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei lavori e l'Impresa, raggugliandoli, ove possibile, a quelli analoghi offerti dall'Impresa oppure ricavabili totalmente o parzialmente da nuove analisi con specifico riferimento al prezzario regionale Calabria per il Settore dei Lavori Pubblici tempo per tempo vigente.

Il presente appalto ha come oggetto principale i lavori con la seguente classificazione:

CATEG.	DESCRIZIONE	Classifica
OG 1	Lavori in Edifici civili e industriali	II



#### **4 ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata di gg. 1.095 (3 anni) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare eventuali proroghe del presente contratto, di mese in mese, per un periodo massimo di mesi 6 (mesi sei), previa comunicazione, da parte dell'Amministrazione, che dovrà essere effettuata con R.A.R. o anche comunicazione fax, almeno una settimana prima dalla scadenza del contratto o delle eventuali proroghe.

#### **5 CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO**

E' vietato all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, i lavori di manutenzione di cui al presente Capitolato, come statuito dal primo comma dell'art. 118 del Dlgs.163/2006, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del medesimo decreto.

L'Assuntore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti del Committente.

Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti del Committente.

Ai sensi dell'art.116 del Dlgs.163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Assuntore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti (Dlgs.163/2006).

Nei 60 giorni successivi il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui sopra producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### **6 ACCOLLO ALTRI EDIFICI**

Nel caso che nel corso del rapporto contrattuale, l'Amministrazione acquisisce altri immobili adiacenti la sede o proceda a delle rilevanti modifiche dell'immobile, potranno essere affidati alla ditta assuntrice del contratto principale agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto principale.



## **7 OBBLIGHI PRINCIPALI**

La ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione per tutta la durata dell' appalto, mediante personale idoneo e numericamente sufficiente, dovrà provvedere a:

- rifacimenti di asfalti impermeabilizzanti, pulizia dei canali di gronda e di scolo delle acque piovane, dei pozzetti di raccolta e quanto altro connesso al deflusso delle acque, ecc.;
- sostituzione dei vetri di qualsiasi spessore, disegno e qualità, a qualunque altezza e sito, su infissi di legno, ferro, plastica, alluminio ed altri materiali, su solarium o lucernari, su botole di vetrocemento, ivi compreso ogni magistero ed incastellatura, ecc.;
- pitturazione degli infissi in ferro, legno o altri materiali, con vernici o smalti del tipo di quello deteriorato; - sistemazione o sostituzione di scalini o marmi protettivi di muretti, di pavimentazioni esterne ed interne agli edifici;
- pitturazione ricorrente di tutte le pertinenze degli edifici ivi compresi i servizi igienici;
- manutenzione in perfetta efficienza d' uso degli impianti idrici erogatori acqua fredda e calda compresa sostituzione di rubinetterie, cassette scaricatori, galleggianti, siano essi di rame, ferro zincato, ecc., opere murarie e materiali connesse all' intervento costitutivo, atto a garantire la perfetta efficienza degli impianti erogatori;
- manutenzione e sostituzione di pezzi igienici, rubinetteria ecc. esistenti nei locali bagni, docce e simili, siano essi deteriorati dall' uso ovvero risultanti rotti durante l' uso, sostituzione di scarichi, sifoni, pilette o cassette sifonate di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per i ripristini murari;
- manutenzione in perfetta efficienza d' uso della rete fognaria interna ed esterna all' edificio e fino alla rete fognante principale in sede stradale; pozzetti sifonici di ispezione e di raccolta acque meteoriche e nere, sostituzione di quei tratti di fogna risultanti deteriorati o rotti, ovvero risultanti intasati e non più atti per l' uso; magistero e materiali connessi all' intervento;
- manutenzione degli infissi in legno, ferro o plastica, compreso serramentaria, cinghie per avvolgibili, porte, tapparelle, finestre fisse o spiegabili, apribili a bussola o bilancia, ecc.;
- realizzazione di tramezzature, di qualsiasi tipo, apertura e chiusura vani porta;
- esecuzione di intonaci, di qualsiasi tipo, su tramezzature nuove o vecchie con rappezzi di qualsiasi specie compreso spicconatura.

Inoltre, la ditta aggiudicataria deve eseguire, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, tutti quei lavori ritenuti necessari per la perfetta manutenzione dell' immobile, senza opposizione alcuna.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto di perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni, che in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione lavori.

Gli interventi da eseguire saranno ordinati solo ed esclusivamente dal Direttore dei lavori, in forma scritta con allegato preventivo economico di spesa indicativo.

Nel lavori affidati il Direttore dei lavori dovrà computare i costi di sicurezza per singolo intervento e su tali costi non si applicherà il ribasso d'asta.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare, nei tempi previsti, l'accettazione dei lavori richiesti con l'indicazione:



- Delle parti del contratto che intende subappaltare;
- I dati del subappaltatore;
- La dichiarazione che non esistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

## **8 PERIODO ED ORARIO PER GLI INTERVENTI**

La manutenzione riparativa è strettamente correlata a guasti improvvisi per cui si ritiene necessario effettuare interventi tempestivi e disposti nell'arco delle 24/48 ore.

La ditta appaltatrice deve assicurare l'intervento richiesto entro n° 2 (due) ore dalla segnalazione da parte della Direzione Lavori qualora la comunicazione venga effettuata entro le ore 12,00. Quando invece la richiesta avvenga dopo le 12.00, l'intervento potrà essere eseguito entro le 24 ore successive. I predetti tempi devono essere rispettati indipendentemente dall'entità economica dell'intervento da farsi, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori

La richiesta di intervento potrà essere effettuata dalla Direzione Lavori a mezzo comunicazione telefonica o telefax.

A tal fine l'appaltatore, in avvio del servizio, sarà tenuto a comunicare formalmente al competente Ufficio Tecnico il proprio recapito telefonico e di telefax, quest'ultimo operativo 24 ore su 24, al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni di servizio. Nel caso in cui l'appaltatore risulti inadempiente rispetto al suddetto obbligo di attivazione del recapito telefonico o telefax, risultando irraggiungibile dalle comunicazioni del competente Ufficio Tecnico, saranno applicate le penali per inadempienza agli obblighi contrattuali di cui al successivo art. 12.

## **9 PAGAMENTI**

L'Assuntore dell'appalto sarà compensato con corrispettivo a misura ovvero il corrispettivo viene determinato moltiplicando la quantità misurata per il prezzo unitario dedotto dall'offerta in sede di gara, sulla base degli Elenchi prezzi allegato al presente Capitolato.

I singoli interventi di manutenzione saranno contabilizzati con i prezzi unitari di cui al precedente art. 3 al netto del ribasso proposto in sede di gara.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si dovrà preventivamente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dall'elenco prezzi del vigente prezzo della Regione Calabria;
- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto alla Direzione Lavori dal Responsabile del procedimento.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi, più spese generali e utile dell'impresa.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Assuntore, ed approvati dal Responsabile del procedimento.





Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica per analogia il disposto di cui all'articolo 133, comma 3, del Dlgs.163/2006.

### **9.1 REVISIONE PREZZI**

I prezzi dei lavori di manutenzione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto senza l'applicazione di alcuna revisione.

### **9.2 PAGAMENTI**

La contabilizzazione sarà effettuata applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi, allegato presente Capitolato, alle quantità effettivamente realizzate delle rispettive tipologie di lavori, previa applicazione del ribasso d'asta offerto su ogni singola voce.

I pagamenti, determinati dalla somma dei computi metrici e delle liste, saranno effettuati a stati di avanzamento ogni qualvolta le varie categorie raggiungano l'importo minimo netto di € 50.000,00.

Il pagamento è subordinato all'accertamento:

- della corretta esecuzione dei lavori;
- della verifica della regolarità retributiva e contributiva del personale dell'Assuntore e dei subappaltatori;
- della regolare tenuta dei documenti di gestione dell'appalto;
- del rilascio dei certificati di conformità (qualora richiesti).

Le penali verranno applicate mediante trattenuta del corrispondente valore economico sulla rata più vicina di pagamento o mediante incameramento di quota parte della garanzia.

In ogni modo non verranno emessi certificati di pagamento in mancanza della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei lavori.

L'Assuntore dovrà fornire al Committente, assieme alla fattura, l'elenco nominativo del personale dipendente con il numero di posizione assicurativa ed il Documento unico di regolarità contributiva.

### **9.3 FATTURAZIONE**

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento l'Assuntore potrà emettere la fattura contenente gli importi e i dati specifici di riferimento relativi ai singoli lavori.

L'assuntore emette fatture su propria carta intestata in cui devono essere indicati:

- numero di partita IVA;
- numero di Codice Fiscale;
- estremi del contratto;
- dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato;
- importo dell'IVA;
- condizioni di pagamento contrattuali relative a detta fatturazione;
- le coordinate bancarie del conto dedicato ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità
- dei pagamenti.

Nel caso di Associazioni temporanee di Imprese si intende per Assuntore l'impresa mandataria.

In caso di Associazioni temporanee di Imprese, la fatturazione potrà essere divisa in parti, a richiesta dell'Assuntore, ferma restando l'unicità degli allegati al rendiconto.





#### **9.4 CESSIONE DI CREDITO**

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità al Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, con questo stipulato.

#### **10 SUBENTRO NEI LAVORI DI MANUTENZIONE**

La ditta aggiudicataria subentra a tutti gli effetti al personale dell'ente ed è responsabile per come vengono effettuati gli interventi manutentivi, nonché per tutti i danni che possono derivare da imperizia, negligenza o da cattivo impiego dei materiali.

#### **11 AMMANCO O DANNI ARRECATI**

Nell'eventualità che dovessero verificarsi ammanchi di materiali di ufficio o comunque connessi all'attività che si esercita nell'edificio, ovvero danni imputabili e riconducibili come da precedente art. 10, qualora si accertassero le responsabilità degli operatori la ditta ne risponderà direttamente nella misura stabilita dalla stazione appaltante o dalla Autorità Giudiziaria.

#### **12 PENALI**

L'Assuntore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta dalla Direzione Lavori sui beni oggetto dell'appalto venga effettuata entro i periodi stabiliti dal presente Capitolato e con le modalità previste.

Qualora, nell'esecuzione dei lavori, si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato pagamento del lavoro o di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese, il Committente, una volta accertata l'imputabilità dell'Appaltatore, applicherà delle penali, come di seguito specificato:

- la ditta sarà sottoposta ad una penale pari al 10% dell'importo dell'intervento richiesto per la prima giornata di ritardo a far tempo dalle ventiquattro ore successive all'avviso - telefonico - verbale o scritto ad essa pervenuto;
- qualora l'inadempienza si protraesse sarà applicata una penale aggiuntiva del 5% dell'importo dell'intervento per ogni ulteriore giornata di ritardo.

Resta impregiudicata la facoltà del Committente, se l'inadempienza si protraesse per sette giorni consecutivi, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'Appaltatore.



Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza.

La penale viene applicata dal Responsabile del procedimento, previa contestazione all'Assuntore del fatto che ne costituisce il presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l'Assuntore ha facoltà di produrre nei 7 giorni successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dal Committente.

L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto del Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il lavoro o di parte di esso, quando l'Assuntore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del lavoro o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Nel caso in cui il valore delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di previa diffida o costituzione in mora. Pertanto, in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dal D. Lgs. 163/2006, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

## **13 CONTRATTO**

### **13.1 STIPULA DEL CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione Regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, la certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C. - art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/1999.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del lavoro.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.



### **13.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e sono allo stesso allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- relazione tecnica con quadro economico;
- elaborati grafici;
- elenco prezzi unitari;
- l'offerta economica dell'Assuntore;
- il DUVRI ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Piano Operativo di Sicurezza;
- Prezzario dei lavori pubblici della Regione Calabria per il Settore dei Lavori pubblici tempo per tempo vigente.

Si intendono richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto; per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si fa riferimento alle norme applicabili alle attività, prestazioni, materiali e lavori

L'Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del Contratto, l'Assuntore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi, e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

## **14 RAPPORTI ASSUNTORE – COMMITTENTE**

La ditta assumerà gli oneri relativi all' attrezzatura, al trasporto sul luogo di lavoro del personale, al vestiario da lavoro, all' assicurazione per invalidità, vecchiaia ed infortunistica, avendo cura di prevenire eventuali infortuni predisponendo le misure più opportune per la salvaguardia del personale, in particolar modo specializzato in impianti elettrici ed impiantistica in genere. Restano a carico della ditta aggiudicataria gli oneri riferiti all' acqua ed all' energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature nei luoghi ove dovrà effettuarsi l' intervento.

### **14.1 ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE**

L'Impresa, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

### **14.2 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'IMPRESA**

L'Impresa dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti indicati nel Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche. Il rappresentante dell'impresa dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Stazione Appaltante, inoltre, dovrà rendersi sempre reperibile fornendo i recapiti telefonici. L'incaricato della Ditta avrà la piena rappresentanza, della Ditta stessa, nei confronti della Committente; pertanto tutte le



eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Assuntore.

In caso di impedimento personale, l'Assuntore dovrà comunicare al Committente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del Contratto e spettanti all'Assuntore.

È facoltà del Committente chiedere all'Assuntore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

E' inoltre fatto obbligo all'Assuntore, ogni qual volta il Committente lo ritenga necessario, recarsi, in persona del Rappresentante, presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento, nell'orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto.

In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione, e comunque entro un'ora.

In ogni caso l'Assuntore o il suo rappresentante dovrà essere sempre reperibile anche telefonicamente durante l'orario di lavoro.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

### **14.3 ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE**

L'Assuntore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente indicate nel presente Capitolato, al mantenimento in perfetta efficienza dei beni oggetto dell'appalto, garantendo la gestione dell'appalto con la cura del buon padre di famiglia e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, di ogni prestazione nei tempi contrattualmente previsti.

Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto sono compresi nei prezzi di appalto o a carico dell'Assuntore; gli oneri derivanti dal rispetto di tutta la normativa vigente sono a carico dell'Assuntore.

L'enunciazione degli obblighi e degli oneri a carico dell'Assuntore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Assuntore.

Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione del corrispettivo, e pertanto l'Assuntore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- per tutti i lavori appaltati, l'assicurazione, RCD contro gli incidenti di tutte le opere appaltate, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza a quanto sopra e sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Committente procederà ad una detrazione, dalle rate di acconto, nella misura del 20 per cento, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi sopra accennati, ferma restando l'osservanza



- delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo;
- l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel DPR 7 gennaio 1965, n.164;
  - pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso la Committente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei lavori stessi;
  - in conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a rilevare l'Amministrazione Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivar loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
  - attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione delle opere a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
  - mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Direzione Lavori, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committente;
  - dotare il proprio personale di una divisa decorosa munita di ben visibile contrassegno ed idonea al particolare lavoro da svolgersi;
  - utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire ed a mantenere. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Amministrazione Committente e delle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
  - la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire; la protezione del cantiere stesso, secondo le richieste della Direzione dei Lavori e, comunque, in modo che venga realizzata un'efficace barriera fisica tra l'edificio in ristrutturazione e gli edifici limitrofi comprendendo, all'interno di tali protezioni, le aree operative del cantiere per tutta l'altezza dell'edificio, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, la sistemazione e manutenzione delle strade interne e di accesso al cantiere, in modo di rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai vari lavori;
  - la custodia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale necessario, e di tutti i materiali in essi esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà dell'Amministrazione appaltante;



- la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per segnali notturni e di quanto altro venisse particolarmente prescritto dalla Direzione dei Lavori a scopi di sicurezza, nell'ambito del cantiere e loro mantenimento fino al collaudo;
- l'esecuzione, per la presentazione all'approvazione della Direzione Lavori, di campionature varie di pavimenti, rivestimenti ed infissi di ogni genere, di brevi tratti di elementi architettonici montati in sito (e di legno e gesso) per prove ecc. con le conseguenti eventuali varianti;
- l'esecuzione presso gli istituti che saranno indicati di tutte le esperienze o saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni stessi potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di Direzione, munendoli di appositi suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più atti a garantirne l'autenticità;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti per particolari necessità della Committente, senza che l'Appaltatore stesso possa accampare per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà peraltro richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere eseguite, per essere garantito da possibili danni che potessero essere ad esse arrecate;
- entro un mese dalla data del verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
- all'atto della consegna definitiva dell'opera i locali dovranno risultare accuratamente ripuliti in ogni loro singola parte (pavimenti, rivestimenti, vetri, infissi etc.) senza di che non verrà redatto il verbale di ultimazione dei lavori.
- Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente capitolato, si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori. Non spetterà quindi altro compenso all'Appaltatore se non quello derivante dall'applicazione alle opere eseguite dei prezzi concordati e ciò anche qualora il prezzo dell'appalto subisca aumento o diminuzione nei limiti stabiliti dall'art. 1660 c.c. ed anche quando la Committente, nei limiti stabiliti dal già citato art. 1661, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale di ultimazione.

#### **14.4 GENERALITA' DEGLI OPERAI**

La ditta è tenuta a comunicare per iscritto al Committente la qualifica e l'indirizzo del personale che utilizzerà per il servizio di manutenzione, al fine dell'espressione del gradimento da parte dei responsabili dei vari uffici. Lo stesso personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento con fotografia da esibirsi a richiesta, comprovante l'appartenenza alla squadra di manutenzione.

#### **14.5 FALLIMENTO DELL'ASSUNTORE**

Nel caso di fallimento dell'Assuntore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte del Committente. Sono fatte salve le ragioni e le





azioni del Committente verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

#### **14.6 INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI ASSUNTORI**

Qualora nei luoghi oggetto dell'appalto operino altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nell'appalto (ad es.: erogatori di sottoservizi, altre imprese per interventi di manutenzione straordinaria, professionisti incaricati di progettazione, dipendenti del Committente o di altri Enti, ecc.), sono a carico dell'Assuntore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative e pertanto tale situazione non giustifica rallentamenti nella prestazione dei lavori, né modifiche dei termini contrattuali.

Il Committente si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi o attività o prestazioni incidenti sul bene oggetto del presente appalto, sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi.

In tali occasioni il Committente comunicherà tempestivamente all'Assuntore le modalità esecutive di tali interventi.

L'Assuntore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le Imprese terze affidatarie, ovvero con il Responsabile del procedimento nel caso tali interventi attività/prestazioni siano realizzati con personale dipendente e ciò per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore.

In tali occasioni il Committente comunicherà tempestivamente all'Assuntore le modalità esecutive di tali interventi.

L'Assuntore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le Imprese terze affidatarie, ovvero con il Responsabile del procedimento nel caso tali interventi attività/prestazioni siano realizzati con personale dipendente e ciò per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore.

#### **14.7 SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e all'art. 35 commi 28-34 del DL. 223/06 convertito con L. 248/06.

Le tipologie di prestazioni/attività per le quali, in sede di gara, sono richieste specifici requisiti di qualificazione sono subappaltabili, a scelta del concorrente, per una quota non superiore al 30% delle singole prestazioni.

In ogni caso il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo globale del contratto.

##### **14.7.1 RESPONSABILITÀ**

L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare, per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'ordinamento.

##### **14.7.2 RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI**

Qualora il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, ne darà





comunicazione scritta all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e all'adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività.

La risoluzione del subappalto non darà diritto all'Assuntore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra Assuntore e subappaltatore, sarà a carico dell'Assuntore stesso.

L'Assuntore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **14.8 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Sono a carico del Committente i seguenti oneri:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) l'eventuale uso di aree o locali necessari per l'espletamento del servizio;
- c) la modifica, l'ammodernamento, l'adeguamento e l'installazione di nuove apparecchiature dovute all'applicazione di normative di legge emanate in data successiva all'aggiudicazione definitiva del presente appalto.

##### **14.8.1 UFFICIO DIREZIONE LAVORI**

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Ufficio Direzione Lavori" conformemente al disposto di cui all'art. 90 lett. a) del D. Lgs. 163/2006.

L'Ufficio Direzione Lavori dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento della manutenzione ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle eventuali penali nonché ogni altra incombenza derivante dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di L.L.P.P...

## **15 NORME DI SICUREZZA**

L'appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza nel lavoro, predisponendo tutta la documentazione e svolgendo ogni adempimento richiesto relativo alle misure di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili previsti dalle vigenti norme in materia, in particolare si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Assuntore ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni generali date dal Committente.

Nei beni oggetto dell'appalto potranno essere effettuati interventi, di qualsiasi tipo, da parte di terzi incaricati dal Committente.

In questo caso, l'area di cantiere, durante i lavori e fino alla riconsegna al Committente, sarà sottoposta alla responsabilità di chi vi svolge o svolgerà o avrà svolto gli interventi.

Tuttavia, è compito dell'Assuntore coordinare gli eventuali piani della sicurezza o le misure comunque poste in atto e le attività fra diverse aree di competenza, con particolare riferimento al passaggio di persone.

Spettano all'Assuntore tutti i compiti ed oneri riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza, la salute e l'igiene sui luoghi di lavoro che spettano all'impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori. Tutti gli oneri relativi sono a carico dell'Assuntore.

L'Assuntore dovrà:



- assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza che devono essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza.
- ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'ambiente in cui il personale alle proprie dipendenze è destinato ad operare, segnalando inoltre la propria presenza e concordando tempi e modalità degli interventi con i responsabili dell'attività.

Di tutti questi oneri l'Assuntore, con la sottoscrizione dell'offerta, dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

## 16 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria determinata secondo quanto in tale senso disposto dall'art. 30, comma 2 e 2 bis della L. 109/94, successive modifiche e integrazioni. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'Assuntore è obbligato a stipulare apposita polizza "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia, a copertura di tutte le prestazioni contrattuali sia di lavori che saranno eseguiti negli edifici di proprietà e/o in uso del Consiglio regionale della Calabria, oggetto del contratto, con i valori immobiliari.

La polizza dovrà contenere massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per ogni sinistro, per tutta la durata del contratto, per danni a persone, animali e beni mobili e immobili, anche preesistenti, ivi

compreso il danno ambientale. Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere.

Nel caso che l'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

La polizza CAR dovrà contenere le seguenti condizioni particolari in appendice alla polizza;

"In deroga a qualsiasi condizione generale e/o particolare di polizza, nei confronti della sola stazione appaltante non operano tutte le clausole non conformi alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, salvo il diritto della Società di agire in regresso nei confronti del Contraente, per l'eventuale recupero delle somme pagate in esecuzione alle presenti condizioni particolari, ma non dovute ai sensi delle condizioni generali di polizza. Nei confronti della stazione appaltante si applicano quindi le seguenti condizioni particolari integrative, che prevalgono in ogni caso su qualsiasi altra condizione contraria:

*Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione: la Società garantisce tutti i rischi di esecuzione dei servizi, forniture e lavori da qualsiasi causa determinati, senza alcuna applicazione di franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti;*

*Art. 2 - Regolazione premio: l'omesso o ritardato pagamento del premio o di eventuali ratei non comporta inefficacia della garanzia;*

*Art. 3 - Assicurazione parziale - regola proporzionale: la Società indennizza integralmente tutti i danni, senza applicazione della regola proporzionale;*



*Art. 4 - Delimitazione temporale dei rischi: la Società è obbligata per tutti i danni che si verificano nei periodi coperti dall'assicurazione, indipendentemente da quando siano stati denunciati e a quando risalcano le relative cause;*

*Art. 5 - Cessazione, interruzione o sospensione del servizio: la garanzia opera anche durante tutti i periodi di sospensione o interruzione dei lavori forniture e servizi;*

*Art. 6 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro: in caso di pagamenti a seguito di un sinistro, i massimali ed i limiti di indennizzo vengono automaticamente reintegrati agli importi antecedenti, salvo restando l'obbligo del contraente a pagare il conguaglio del premio;*

*Art. 7 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni: la polizza è sempre a primo rischio, salvo il diritto della Società di agire in regresso nei confronti degli altri assicuratori ai sensi dell'art 1910 del c.c.;*

*Art. 8 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza: la stazione appaltante (esplicitamente il Consiglio regionale della Calabria) è titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza.*

*Art. 9 - Assicurato: Consiglio regionale della Calabria*

*Art. 10- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori*

*Art. 11 - Scoperti e/o franchigie: a carico dell'Assuntore la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori*

*Art. 12 - Co-assicurazioni: sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le compagnie assicuratrici*

*Art. 13 - Deroga alla decadenza della copertura assicurativa: deve essere esplicitamente previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa*

*Art. 14 - Copertura assicurativa in manutenzione: per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.*

*Art. 15 - Varianti: In caso di varianti le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori. Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato all'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.*

*Art. 16- Si precisa che l'assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile derivante : o da lavori completati: l'assicurazione deve essere estesa anche a danni causati da difetti di esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione eseguiti dall'Assicurato in relazione al lavoro finito ed ai prodotti usati, anche nel caso in cui tali danni si siano verificati dopo la consegna o installazione o dalla presenza di dipendenti dell'Assicurato nel luogo di lavoro oltre il normale orario di lavoro o dalla responsabilità civile personale dei dipendenti in genere dell'Assicurato e dei subappaltatori nello svolgimento delle loro mansioni.”*

La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente e consegnata, regolarmente stipulata alla firma del contratto.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio dell'Appalto, ricadono sull'Appaltatore.

L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri temporanei.



I principali, ma non esclusivi, punti da coprire con la polizza assicurativa di cui sopra sono i seguenti:

- a) Responsabilità civile terzi (RCT): La società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al servizio da esso prestato, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

L'assicurazione deve comprendere altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione deve essere valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia al Committente) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 2.000.000,00= euro per sinistro e 2.000.000,00 euro per persona. In ogni caso le polizze di cui sopra non potranno prevedere forme di franchigia o scoperti opponibili nei confronti del Consiglio regionale della Calabria e di terzi.

## **17 SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla stipula del contratto cederanno a carico della ditta appaltatrice.

## **18 DEPOSITO CAUZIONALE DA PRESTARSI A GARANZIA**

Il deposito cauzionale definitivo resta stabilito nella misura del 10% del prezzo presunto indicato dall' art. 2.

## **19 OBBLIGO DI RECAPITO LEGALE E TELEFONICO**

La ditta appaltatrice è tenuta a dichiarare il domicilio legale, la sede del deposito materiale, l'ufficio con il telefono e il fax a cui far capo per la richiesta di intervento, il responsabile in assenza del titolare, un numero telefonico e di fax attivato 24 ore, per richieste di interventi urgenti.

## **20 IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA**

La partecipazione della gara è riservata alle imprese che posseggono all'atto dell'offerta attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG1 Classifica II.



## **21 CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO**

### **21.1 CONTROVERSIE**

#### **21.1.1 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le eccezioni di natura legale, economica o tecnica che l'Assuntore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere comunicate al Responsabile del Procedimento, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione.

Le ragioni dovranno essere esposte, nei 5 giorni successivi, in una relazione contenente quanto più dettagliatamente possibile le precisazioni indispensabili per la determinazione della contesa, il tutto supportato da un'idonea ed analitica documentazione.

Qualora l'Assuntore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni o riserve.

Il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, formula entro 60 giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di bonario accordo.

Il Committente delibererà entro 60 giorni in merito.

Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. L'accordo bonario ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

#### **21.1.2 FORO COMPETENTE**

Esperito infruttuosamente ogni tentativo di conciliazione, la controversia sarà devoluta esclusivamente al Giudice ordinario - Foro competente : Tribunale di Reggio Calabria.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

### **21.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l'Assuntore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Assuntore.

La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza, effettuata dal Committente, con comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Assuntore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della natura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine il Committente potrà dichiarare risolto il contratto.

Resta salvo per il Committente il diritto di rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.).



Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 145 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo annuo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.

Il Committente, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Committente, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti della stessa o sul deposito cauzionale:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del lavoro, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore.

L'Assuntore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio economico derivante al Committente per il danno subito.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Assuntore, il Committente tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Assuntore stesso.

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la riconsegna delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i lavori.

L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si trovano.

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e l'Assuntore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei lavori prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate.

Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 135 del Dlgs.163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati.

### **21.3 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., si applicherà al verificarsi dei seguenti casi:





- 1) terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi dei lavori oggetto dell'appalto, contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. L'inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, riguarderà la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni minimali indicate nei documenti contrattuali qualora non ci si possa avvalere della diffida ad adempiere in quanto un adempimento tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai cagionato al Committente;
- 2) dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l'Assuntore commette un'ulteriore inadempimento contrattuale di cui all'articolo precedente.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 C.C.).

#### **21.4 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE**

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque momento della sua durata dandone comunicazione all'Assuntore non meno di due mesi prima dal recesso stesso.

All'atto del recesso, all'Assuntore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite.

Detta clausola non sarà applicata nel caso di mancato raggiungimento per causa dell'Assuntore dell'importo contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla insufficiente attività svolta dall'Assuntore stesso.

Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni.

L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva il Committente dal diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'Assuntore sia già incorso al momento del recesso.

Il Committente ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento di cui all'art. 14.5 del presente Capitolato.